

Mini pacchi, il dazio da 3 euro moltiplica la spesa finale

Cosa cambia da domani. Il calcolo sui beni contenuti nelle spedizioni di modico valore andrà fatto per singoli articoli. Il costo sarà indicato nella dichiarazione in Dogana. Il balzello a carico del consumatore

Benedetto Santacroce



Nel mirino. Colpite dal balzello le spedizioni di merci di valore sotto i 150 euro

Dal 1° luglio per il consumatore finale comprare beni online da Paesi terzi costerà almeno 3 euro in più. Scatta da domani il nuovo dazio che l'Unione europea ha imposto sulle vendite a distanza e sui pacchi postali di valore non superiore a 150 euro. La misura ha lo scopo principale di colpire le piattaforme di e-commerce che, attraverso un flusso costante e incontrollato di piccoli pacchetti (i dati attestano questo fenomeno nel 2025 in 5,9 miliardi di euro), generano pericolosi fenomeni sia in termini fiscali sia in termini di tutela e sicurezza del consumatore finale. Questo nuovo balzello anticipa l'introduzione dal 1° ottobre di un contributo nazionale di 2 euro per il controllo delle importazioni di modico valore (articolo 15 Dl 107/2026) e l'introduzione dal 1° novembre di una Handling Fee unionale di importo variabile fino a 2 euro (accordo UE 26 marzo 2026). Questa misura si sommerebbe al contributo nazionale di 2 € che il Dl 107/2026 ha posticipato al 1° ottobre, ma il testo unionale prevede che quando entrerà in vigore la misura Europea la misura nazionale deve essere eliminata. Quindi il contributo nazionale ancora non nato è già morto; - la definitiva soppressione della franchigia

L'applicazione del dazio avviene per articolo. Questo è un profilo delicato per comprendere bene l'impatto della disposizione. In generale ogni bene/merce ha una sua classificazione doganale (identificata quale sistema armonizzato su sei cifre e come sistema Europeo Taric in otto, 10 cifre. Il dazio di 3 euro si applica proprio in base a tale classificazione. Pertanto, se più beni vengono spediti insieme, ma hanno classificazione univoca subiranno il dazio di tre euro una sola volta (si pensi al cliente che compra e riceve in un'unica spedizione cinque magliette di cotone: il dazio che pagherà sarà di 3 euro); al contrario, se i beni spediti sono di natura diversa e quindi hanno un codice diverso pagheranno il dazio di 3 euro moltiplicato il numero di pezzi spediti (si pensi ad esempio al cliente che compra e riceve con un'unica spedizione una maglietta di lana e una maglietta di fibra sintetica il dazio che pagherà è di 6 euro). Le piattaforme potrebbero provare a raggruppare le spedizioni, ma se gli articoli rimangono per tariffa distinti pagheranno tanti dazi quanto sono i beni; un vantaggio che hanno le piattaforme è che possono dichiarare i beni secondo la classificazione armonizzata e quindi in alcuni casi possono ridurre il carico complessivo del tributo (si pensi all'esempio delle magliette di diversa composizione, in cui le piattaforme possono limitarsi alla classificazione a sei cifre uguale per le due tipologie di magliette. In questo caso pagheranno sulle due magliette un unico dazio di 3 e uro.

4

Il pagamento

Il momento

dell'importazione

Il nuovo dazio si applica al momento dell'importazione nell'Unione europea con la presentazione della dichiarazione doganale. Attenzione che, a seconda dei casi, cambia l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione e il modello dichiarativo. In effetti, se la dichiarazione è nell'ambito di un acquisto online gestito da una piattaforma elettronica in regime Ioss l'ufficio competente può essere scelto dal dichiarante. Al contrario, in caso di importazione fuori dal predetto regime, l'ufficio competente è quello di destinazione finale della merce (Paese del cliente). Sul piano dei modelli di dichiarazione si possono avere tre modelli diversi a seconda dell'operazione: - dichiarazione H7 – forma di dichiarazione semplificata che può essere utilizzata per merci di valore non superiore a 150 euro per vendite a distanza anche con intervento di una piattaforma elettronica (con sistema Ioss)- dichiarazione H6 – può essere utilizzata cumulativamente per dichiarare merci in spedizioni fino a 1.000 euro - dichiarazione H1 – forma di dichiarazione ordinaria. Unica forma di dichiarazione utilizzabile per le vendite a distanza quando siamo in presenza di restrizioni o preferenze ovvero per prodotti soggetti ad accise.

5

La dichiarazione

Chi deve pagare

il dazio

daziaria con applicazione dei dazi propri delle merci anche per tutte le importazioni di beni di valore superiore a 150€ a far data dal 1° luglio 2028 (Reg. (UE) 2026/382).

1

Vendite e spedizioni

Le operazioni interessate dalla misura

Il nuovo dazio, come anticipato, è una misura mirata e colpisce le vendite a distanza da Paese terzo verso un cliente all'interno dell'Unione europea siano esse realizzate tramite vendite online che tramite spedizioni postali. Per vendite a distanza si intende proprio le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da un territorio terzo o da un paese terzo a un cliente non soggetto passivo Iva in uno Stato membro. In pratica la misura colpisce tutte le spedizioni di beni da Paese terzo o da territorio terzo, a prescindere dall'origine dei beni, che avvengono con l'intervento nel trasporto diretto e indiretto del fornitore. Quindi sono soggette al tributo, ad esempio, anche le spedizioni in cui il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dal cliente e le versa al vettore che provvede in autonomia alla spedizione e al trasporto. Al contrario, saranno escluse dal dazio le importazioni di beni che vengono importate dal consumatore finale e che vengono trasportate dallo stesso nel proprio bagaglio o che vengono prelevate dal consumatore direttamente nel Paese terzo.

2

Prezzo delle merci

Come si applica
il nuovo balzello

Il nuovo dazio di 3 euro si applica sulle spedizioni e sui pacchi postali di valore intrinseco non superiore a 150 euro e per articolo. Per la determinazione del valore (ovvero delle spedizioni incluse o escluse dall'onere) bisogna far riferimento all'articolo 1 punto 48 del Regolamento (UE) 2446/2015 (regolamento delegato - Rd). Questa disposizione stabilisce che per le merci commerciali bisogna far riferimento al prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale unionale a esclusione delle spese di trasporto e assicurazione, a meno che non siano incluse nel prezzo del bene, e qualsiasi altra tassa e oneri accertabili dalle autorità doganali (si pensi alle imposte che potrebbero essere applicate per motivi ambientali, quali le istituende: plastic tax o sugar tax). Si sottolinea che al dazio, data la natura del tributo, bisogna aggiungere anche l'Iva, in quanto il dazio partecipa alla formazione della base imponibile Iva. In caso di utilizzo del regime speciale Ioss (Import One Stop Shop) il dazio non sconta l'Iva, in quanto trattasi di operazione esente.

3

Classificazione dei beni

L'applicazione
per articolo

Il responsabile del corretto pagamento del dazio di 3 euro è colui che presenta la dichiarazione doganale: vale a dire il dichiarante. Nelle vendite online, ma anche nelle spedizioni postali, che riguardano il consumatore, generalmente, il dichiarante è la piattaforma, il venditore, il vettore, lo spedizioniere doganale. Solo residualmente altri soggetti (tra cui il consumatore finale) possono dichiarare le merci in dogana. In caso di spedizione postale, vale a dire un'importazione svolta sotto la responsabilità dell'operatore postale, la dichiarazione può essere presentata in rappresentanza indiretta dell'ufficio postale extra-Ue di origine della spedizione.

6

ruolo residuale

L'impatto finale
sul consumatore

Da quanto descritto si evince che il ruolo del consumatore finale è residuale per il pagamento del dazio di 3 euro, ma di fatto è colui che rimarrà finanziariamente inciso dal tributo e anche dall'Iva relativa. Questo dipenderà anche dalle politiche commerciali dei diversi operatori economici che potrebbero decidere di sopportare il costo del dazio. Quello che è chiaro che d'ora in avanti il consumatore dovrà guardare meglio le condizioni contrattuali per non trovarsi al momento della ricezione del bene a dover subire un incremento del costo dovuto al pagamento del dazio che, per quanto evidenziato, non sarà sempre e solo di 3 euro per spedizioni. Questo controllo dovrà essere effettuato già a partire dai beni che il consumatore riceverà nei prossimi giorni .

© RIPRODUZIONE RISERVATA